

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2018

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (18A03146)

(GU n.104 del 7-5-2018)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia
e delle finanze

e

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,

approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, e' sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	ANDORRA	2018	2017
2	ARABIA SAUDITA	2018	2017
3	ARGENTINA	2017	2016
4	AUSTRALIA	2018	2017
5	AUSTRIA	2017	2016
6	AZERBAIJAN	2018	2017
7	BELGIO	2017	2016
8	BONAIRE	2017	2016
9	BRASILE	2018	2017
10	BULGARIA	2017	2016
11	CANADA	2018	2017
12	CILE	2018	2017
13	CIPRO	2017	2016
14	COLOMBIA	2017	2016
15	COREA	2017	2016
16	CROAZIA	2017	2016
17	DANIMARCA	2017	2016
18	ESTONIA	2017	2016
19	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
20	FINLANDIA*	2017	2016
21	FRANCIA**	2017	2016
22	GERMANIA	2017	2016
23	GIAPPONE	2018	2017
24	GIBILTERRA	2017	2016
25	GRECIA	2017	2016
26	GROENLANDIA	2018	2017
27	GUERNSEY	2017	2016
28	HONG KONG	2018	2017
29	INDIA	2017	2016
30	INDONESIA	2018	2017
31	IRLANDA	2017	2016
32	ISLANDA	2017	2016
33	ISOLA DI MAN	2017	2016
34	ISOLE FAROE	2017	2016

35	ISRAELE	2018	2017
36	JERSEY	2017	2016
37	LETTONIA	2017	2016
38	LIECHTENSTEIN	2017	2016
39	LITUANIA	2017	2016
40	LUSSEMBURGO	2017	2016
41	MALESIA	2018	2017
42	MALTA	2017	2016
43	MAURITIUS	2018	2017
44	MESSICO	2017	2016
45	MONACO	2018	2017
46	NORVEGIA	2017	2016
47	NUOVA ZELANDA	2018	2017
48	PAESI BASSI	2017	2016
49	PAKISTAN	2018	2017
50	POLONIA	2017	2016
51	PORTOGALLO***	2017	2016
52	REGNO UNITO	2017	2016
53	REPUBBLICA CECA	2017	2016
54	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
55	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
56	ROMANIA	2017	2016
57	SABA	2017	2016
58	SAN MARINO	2017	2016
59	SEYCHELLES	2017	2016
60	SINGAPORE	2018	2017
61	SINT EUSTATIUS	2017	2016
62	SLOVENIA	2017	2016
63	SPAGNA****	2017	2016
64	SUDAFRICA	2017	2016
65	SVEZIA	2017	2016
66	SVIZZERA	2018	2017
67	UNGHERIA	2017	2016
68	URUGUAY	2018	2017

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, e' sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA

4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BULGARIA
20	CANADA
21	CILE
22	CIPRO
23	COLOMBIA
24	COREA
25	COSTA RICA
26	CROAZIA
27	CURAÇAO
28	DANIMARCA
29	EMIRATI ARABI UNITI
30	ESTONIA
31	FEDERAZIONE RUSSA
32	FINLANDIA
33	FRANCIA
34	GERMANIA
35	GHANA
36	GIAPPONE
37	GIBILTERRA
38	GRECIA
39	GRENADA
40	GROENLANDIA
41	GUERNSEY
42	HONG KONG
43	INDIA
44	INDONESIA
45	IRLANDA
46	ISLANDA
47	ISOLA DI MAN
48	ISOLE CAYMAN
49	ISOLE COOK
50	ISOLE FAROE

51	ISOLE MARSHALL	
52	ISOLE TURKS E CAICOS	
53	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
54	ISRAELE	
55	JERSEY	
56	KUWAIT	
57	LETTONIA	
58	LIBANO	
59	LIECHTENSTEIN	
60	LITUANIA	
61	LUSSEMBURGO	
62	MALESIA	
63	MALTA	
64	MAURITIUS	
65	MESSICO	
66	MONACO	
67	MONSERRAT	
68	NAURU	
69	NIGERIA	
70	NIUE	
71	NORVEGIA	
72	NUOVA ZELANDA	
73	PAESI BASSI	
74	PAKISTAN	
75	PANAMA	
76	POLONIA	
77	PORTOGALLO	
78	QATAR	
79	REGNO UNITO	
80	REPUBBLICA CECA	
81	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	
82	REPUBBLICA SLOVACCA	
83	ROMANIA	
84	SABA	
85	SAINT KITTS E NEVIS	
86	SAINT LUCIA	
87	SAINT VINCENT E GRENADINES	
88	SAMOA	
89	SAN MARINO	
90	SEYCHELLES	
91	SINGAPORE	
92	SINT EUSTATIUS	
93	SINT MAARTEN	
94	SLOVENIA	
95	SPAGNA	
96	SUDAFRICA	
97	SVEZIA	
98	SVIZZERA	

99	TURCHIA
100	UNGHERIA
101	URUGUAY

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il direttore generale delle
Finanze
Lapecorella

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
Ruffini